

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO

Via Calamandrei, 255 – 52100 Arezzo

“REGOLAMENTO ANTICIPI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE”

Articolo 1 - Tipologie di anticipazione

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni dello Statuto del “Fondo” che consentono all'iscritto al Fondo di conseguire un'anticipazione della posizione maturata come appresso specificato:

* in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; (allegato n.1)

* decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; (allegato n.2)

* decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; (allegato n.3)

* decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per soddisfare ulteriori sue esigenze di carattere personale e familiare. (allegato n.4)

2. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata al 31 dicembre dell'anno precedente, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi del diritto alle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

4. La somma da erogare a titolo di anticipazione viene determinata in base alla posizione individuale come contabilizzata al 31 dicembre anno precedente la richiesta.

5. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere, anche al fine di garantire l'equilibrio tecnico del Fondo, i limiti massimi erogabili annualmente per ciascuna tipologia di anticipazione.

Articolo 2 - Anticipazione per spese sanitarie

1. Per quanto attiene alle richieste di anticipazione per spese sanitarie, l'accoglimento delle stesse è subordinato al riconoscimento da parte delle competenti strutture pubbliche (A.S.L.) della necessità della spesa per ragioni sanitarie conseguenti a situazioni gravissime e a terapie e interventi straordinari.

2. L'anticipazione può essere concessa nei sei mesi precedenti o susseguenti alla data di sostenimento della spesa, con la presentazione della seguente documentazione:

* documentazione idonea attestante le spese sanitarie per terapie o per interventi (fatture attestanti le spese sostenute ovvero preventivi di spesa di operatori specializzati del settore con erogazione, in questo caso, comunque di un acconto pari al 10% dell'importo netto richiesto erogabile a titolo di anticipazione e il residuo a presentazione delle fatture);

* attestazione della A.S.L. che certifichi che le spese sanitarie sono conseguenti a situazioni gravissime per terapie e interventi straordinari ai sensi dell'art. 11 comma 7 lettera a) del D. Lgs. 252/2005.

Articolo 3 - Anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione e relativi accessori

1. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'acquisto della prima casa di abitazione e relativi accessori può essere attuato tramite:

- * contratto di compravendita;
- * costruzione dell'immobile;
- * assegnazione da cooperativa.

2. In caso di acquisto tramite compravendita, l'anticipazione può essere concessa solo in relazione ad acquisti effettuati nei sei mesi precedenti o susseguenti la richiesta, con la presentazione della seguente documentazione:

- * atto notarile relativo all'acquisto dell'abitazione; è possibile produrre anche copia del contratto preliminare riservandosi di allegare successivamente il contratto notarile definitivo;
- * dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il requisito di prima casa per sé o per i figli, se il requisito stesso non è attestato dall'atto notarile.
- * L'acquisto della prima casa di abitazione per il figlio postula la maggiore età del figlio stesso ed il trasferimento nell'immobile acquistato, con contestuale uscita dall'originario nucleo familiare, da comprovare con certificati di stato di famiglia e di residenza.

3. In caso di costruzione della prima casa, l'anticipazione può essere concessa nei sei mesi precedenti o susseguenti alla data di dichiarazione inizio lavori, con la presentazione della seguente documentazione:

- * titolo di proprietà o atto di compravendita del terreno,
- * concessione edilizia;
- * fatture relative alle spese sostenute ovvero preventivi di spesa di operatori specializzati del settore; in tale ultimo caso, sarà effettuata una prima erogazione in anticipo pari al 50% dell'importo deliberato mentre le successive erogazioni avverranno previa esibizione delle fatture relative ai lavori già oggetto di anticipo;
- * dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il requisito di prima casa per sé o per i figli.

4. In caso di assegnazione della casa da parte di cooperativa, l'anticipazione può essere concessa nei sei mesi precedenti o susseguenti alla data di assegnazione, con la presentazione della seguente documentazione:

- * atto di assegnazione e piano finanziario;
- * dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il requisito di prima casa per sé o per i figli.

Articolo 4 - Anticipazione per la ristrutturazione della prima casa di abitazione

L'anticipazione per la ristrutturazione della prima casa di abitazione può essere concessa per interventi, di importo non inferiore a Euro 10.000,00 al netto degli oneri accessori, perfezionati nei sei mesi precedenti o susseguenti la data della richiesta, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 previa presentazione della seguente documentazione:

- copia della comunicazione all'ufficio delle entrate della data di inizio lavori redatta su apposito modello;
- copia della concessione, autorizzazione ovvero comunicazione di inizio lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia;
- dati catastali identificativi dell'immobile o in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
- copia delle ricevute di pagamento dell'ICI sugli immobili se dovuta;
- nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- copia della comunicazione all'A.S.L. competente, della data di inizio dei lavori;

- per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di € 51.645,69 dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli Ingegneri, Architetti e Geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi;
- copia del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale dell'interessato e del soggetto a favore del quale il bonifico effettuato.
- fatture attestanti le spese sostenute ovvero i preventivi di spesa di operatori specializzati del settore, con erogazione, in questo caso, comunque di un acconto pari al 10% dell'importo netto erogabile a titolo di anticipazione e i successivi importi a stati di avanzamento previa produzione delle correlative fatture, la prima delle quali dovrà ovviamente ricomprendere anche l'acconto percepito;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il requisito di prima casa.

Articolo 5 - Anticipazione per esigenze di carattere personale e familiare

L'anticipazione per esigenze di carattere personale e familiare viene concessa a richiesta scritta dell'interessato.

Le somme complessivamente percepite per l'anticipazione in questione non possono comunque eccedere il 30 per cento della posizione individuale maturata, calcolato anche sulle eventuali precedenti anticipazioni ottenute per il medesimo titolo e non reintegrate.

L'anticipazione per esigenze di carattere personale e familiare può essere concessa per un importo non inferiore a Euro 1.000,00.

Articolo 6 - Richieste incomplete

Non verranno prese in esame le richieste di anticipazione non corredate dai documenti indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Articolo 7 - Revoca dell'anticipazione

1. L'anticipazione è revocata, in tutto o in parte, dal Consiglio di Amministrazione nei casi in cui:

- * a seguito di anticipazioni richieste in base a preventivi di spesa ed atti da perfezionare, i beneficiari non provvedano ad esibire - appena possibile e comunque entro 90 giorni dalla richiesta del Fondo - le fatture di spesa e gli atti definitivi;

- * successivamente alla liquidazione dell'anticipazione non si realizzino o risultino non sussistenti le condizioni dichiarate al momento della richiesta.

2. In caso di revoca dell'anticipazione, l'iscritto è tenuto a rimborsare al Fondo l'importo dell'anticipazione secondo quanto previsto dal successivo art.9.

Articolo 8 - Imposizione fiscale

L'anticipazione sarà assoggettata all'imposizione fiscale prevista dalla normativa vigente al momento della sua erogazione.

Articolo 9 - Facoltà di reintegro

L'iscritto ha facoltà di reintegrare le anticipazioni percepite in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Articolo 10 - Modalità di invio della richiesta

1. Le domande per le anticipazioni, formulate per iscritto, saranno inserite in ordine cronologico di ricezione come risultante dalla relativa protocollazione, in apposito registro anche informatico.
2. La domanda completa della relativa documentazione dovrà essere inoltrata presso la sede del Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo.
3. Il Fondo darà quindi comunicazione al richiedente in merito all'accoglimento o meno della domanda.

Articolo 11 – Tempi di liquidazione

Le anticipazioni saranno liquidate entro 90 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione completa, secondo quanto specificato dal presente Regolamento.

Articolo 12 - Modificazioni al presente Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento, al presente Regolamento le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.